

L.R. 17/2007, art. 5

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 27  
novembre 2013, n. 74

**Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del  
Consiglio regionale.**

## **Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale**

### Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale previste dall'articolo 14 del Regolamento di contabilità.

### Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute dal Consiglio regionale per lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e per mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio.

2. Le spese di rappresentanza sono ispirate, nella loro misura, a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

3. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle aventi natura di mero atto di liberalità.

### Art. 3 *(Tipologie)*

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza le seguenti:
- a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee al Consiglio, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi del Consiglio stesso, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
  - b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (ivi inclusi inaugurazioni, convegni, congressi, mostre) promosse dal Consiglio regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali il Consiglio regionale aderisce in considerazione dell'importanza ad esse attribuite;
  - c) spese per omaggi (ivi inclusi targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità, a componenti di

delegazioni, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o in occasione di altre manifestazioni anche di tipo culturale e sportivo-ricreativo promosse in regione ovvero in occasione di visite fuori sede di delegazioni ufficiali del Consiglio;

- d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché spese per manifestare espressione di lutto in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale e necrologi in occasione della morte di personalità estranee al Consiglio.

2. Eventuali ulteriori tipologie di spesa non individuate al comma 1 possono rientrare nelle previsioni del presente regolamento qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 2.

#### Art. 4

##### *(Modalità di gestione delle spese)*

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto nell'esercizio delle funzioni indicate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.

2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio che individua e motiva l'intervento e sono poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza sull'andamento dell'utilizzo dello stanziamento a bilancio per spese di rappresentanza.

4. L'impegno di spesa e la liquidazione sono disposti dal Capo di Gabinetto.

5. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.

6. All'ordinazione della spesa, ai sensi del Regolamento di contabilità, provvede il Direttore del Servizio amministrativo.